



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
Provincia di Padova
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO comunale
adottato con D.C.C. n. 12 del 07/04/2014

OSSERVAZIONI PERVENUTE ENTRO I TERMINI:


n° osservazione protocollo	proponente osservazione	sintesi osservazione	proposta di controdeduzione
1 prot . 4210 del 21/05/2014	GOLIN LOREDANA GOLIN ROSANNA GOLIN SERGIO	Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà (foglio 15 mappali 635-1029-90) da Z.T.O. D1-industriale in Z.T.O. E- agricola 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche ad un'area, materia che invece, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi.</p> <p>Rispetto agli obiettivi dell'osservazione, si richiama quanto dettato dall'art. 7 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della recente L.R. n. 4/2015.</p> <p>Si ritiene quindi che l'osservazione non sia pertinente e quindi non accoglibile.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>

<p>2 prot. 446 del 29/05/2014</p>	<p>VISENTIN GIANFRANCO</p>	<p>Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà (foglio 15 mappali 1073-1074-1088) da Z.T.O. C2 in Z.T.O. E2 speciale o E3 o "verde privato".</p> 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche ad un'area, materia che invece, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi.</p> <p>Rispetto agli obiettivi dell'osservazione, si richiama quanto dettato dall'art. 7 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della recente L.R. n. 4/2015.</p> <p>Si ritiene quindi che l'osservazione non sia pertinente e quindi non accoglibile.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>
<p>3 prot. 4447 del 29/05/2014</p>	<p>FORTE GIAMPIETRO</p>	<p>Stralciare l'area di espansione residenziale dall'ambito della fascia di rispetto dell'allevamento, come rilevabile dalla tavola delle trasformabilità del PAT adottato.</p> 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica va premesso che le indicazioni contenute nella tav. 4 non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, che sono invece demandate al P.I., e non possono pertanto costituire o comportare in alcun modo il conseguimento di diritti edificatori.</p> <p>L'osservante fa presente che a ridosso della linea preferenziale di sviluppo residenziale, esiste una stalla per allevamento bovini.</p> <p>Si ritiene che tale osservazione possa essere parzialmente accolta, limitando l'area di espansione al limite della fascia di rispetto della stalla.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO PARZIALE per le motivazioni su esposte</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">PARZIALMENTE ACCOLTA</p>

4
prot n. 4797
del 11/06/2014

DOTT. DOMENICO BORGIO

Punto n. 1 Non trovano giustificazione tre percorsi denominati corridoi ecologici secondari "blueways" riportati sull'elaborato B.02 "Carta delle invarianti".



Punto n. 2 Il piano deve essere aggiornato a seguito della Delibera Segretariale n. 2 del 20/01/2014 dell'Autorità del Bacino Idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, che ha aggiornato il Piano Stralcio per l'Assetto idrografico riguardante anche il Comune di Carmignano di Brenta.

Ufficio di Piano:

Per quanto di competenza tecnica si evidenzia quanto segue.

Punto 1 – Primo corridoio – da verde pubblico via Albruck, via Vegri Vecchia, fino a intersezione con via Roma: pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa va respinta in quanto la soppressione di questo tratto di corridoio ecologico, comporterebbe una discontinuità dell'intero percorso.

Punto 1 – Secondo corridoio da rotatoria viale Europa a innesto cavalcavia SP 94: pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa va respinta in quanto la soppressione di questo tratto di corridoio ecologico, comporterebbe una discontinuità del percorso che collega due ambiti di vincolo della roggia Grimana Nuova.

Punto 1 – Terzo corridoio che taglia trasversalmente il territorio comunale, da est a ovest: pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa va respinta in quanto la soppressione di questo corridoio ecologico, comporterebbe il mancato collegamento tra i corridoi ecologici che percorrono il paese da sud a nord.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO PER LE MOTIVAZIONI SU ESPOSTE**

Amministrazione:

NON ACCOLTA

Punto 2 – Il Decreto Segretariale n° 2 del 20/01/2014 dell'Autorità di Bacino di Venezia ha stralciato le cosiddette "zone di attenzione" dalla cartografia di pericolosità idraulica di competenza (bacini di interesse nazionale). Lo stralcio dell'Autorità è da interpretare tuttavia come eliminazione dalla Cartografia del P.A.I. della pericolosità idraulica di competenza P.A.I., ovvero la pericolosità afferente ai corsi d'acqua di importanza nazionale e classificati; infatti al punto 2a) del citato decreto è precisato come "**le condizioni di pericolosità/rischio individuate su tali zone dai P.T.C.P. rimangono a tutti gli effetti cogenti e ... va puntualmente osservata la disciplina prevista**". Il P.A.T. non deve essere quindi aggiornato in quanto la disciplina sulle cosiddette "zone di attenzione" rimane quella prevista dal P.T.C.P. e ovviamente dalla normativa "**locale**" riconducibile in particolare alle tavole del P.A.T., alle N.T. del P.A.T. e alle norme integrative relative alla pericolosità idraulica come meglio caratterizzate nell'art. 8, allegato A, dello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) del P.A.T.. Per inciso nella V.C.I. del P.A.T. si è già provveduto ad eseguire una prima bozza di classazione della pericolosità idraulica emendata nella cartografia P.A.I. (perché a carattere "locale") ma rimasta in carico al Comune come in precedenza precisato (vedi allegato I alla V.C.I. del P.A.T.). Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** per quanto esposto in precedenza.

Amministrazione:


NON ACCOLTA

5
prot. n. 4800
del 11/06/2014

CAV. NICO VELO & F.LLI
SPA

Richiesta di rimozione degli ostacoli che impediscono il naturale e libero deflusso dell'acqua.

Togliere i vincoli idraulici che gravitano sulla propria area (zona di attenzione idraulica) come disposto dal Decreto Segretariale n. 2 del 20/01/2014 dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione che ha aggiornato il PAI.



Ufficio di Piano:

Per quanto di competenza tecnica si evidenzia quanto segue.

Il Decreto Segretariale n° 2 del 20/01/2014 dell'Autorità di Bacino di Venezia ha stralciato le cosiddette "zone di attenzione" dalla cartografia di pericolosità idraulica di competenza (bacino di interesse nazionale del fiume Brenta). Lo stralcio dell'Autorità e' da interpretare tuttavia come eliminazione dalla Cartografia del P.A.I. della pericolosità idraulica di competenza P.A.I., ovvero la pericolosità afferente ai corsi d'acqua di importanza nazionale e classificati; infatti al punto 2a) del citato decreto e' precisato come "**le condizioni di pericolosità/rischio individuate su tali zone dai P.T.C.P. rimangono a tutti gli effetti cogenti e ... va puntualmente osservata la disciplina prevista**". Il P.A.T. non deve essere quindi aggiornato in quanto la disciplina sulle cosiddette "zone di attenzione" rimane quella prevista dal P.T.C.P. e ovviamente dalla normativa "**locale**" riconducibile in particolare alle tavole del P.A.T., alle N.T. del P.A.T. e alle norme integrative relative alla pericolosità idraulica come meglio caratterizzate nell'art. 8, allegato A, dello Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) del P.A.T.. Per inciso nella V.C.I. del P.A.T. si e' già provveduto ad eseguire una prima bozza di classazione della pericolosità idraulica emendata dalla cartografia P.A.I. (perche' a carattere "locale") ma rimasta in carico agli Enti locali come in precedenza precisato (vedi allegato I alla V.C.I. del P.A.T.).

L'osservazione della ditta Velo, molto puntuale e circostanzata, di fatto riconferma indirettamente la pericolosità idraulica nelle due aree citate nella stessa osservazione (in particolare riconfermandone la caratteristica "locale"), proponendo nel contempo una serie di soluzioni per ridurre o annullare la stessa pericolosità. La proposta di opere per ridurre la pericolosità idraulica non può però essere oggetto di valutazione nell'ambito di un piano strategico come si configura quello del P.A.T. (piano destinato a "programmare" e "indirizzare" lo sviluppo urbanistico/edilizio futuro sulla base dello **stato cogente del territorio**).

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** in quanto:
a) l'emendamento delle aree di pericolosità idraulica dalla cartografia P.A.I. non elimina la situazione di pericolosità idraulica (locale) in essere;

b) la richiesta di esecuzione di lavori (rimozione ostacoli) non può essere presa in considerazione in riferimento alle previsioni di un Piano strutturale quale e' il P.A.T. che di fatto non può che tener conto delle situazioni in essere.

Amministrazione:

NON ACCOLTA


6
prot n. 4914
del 13/06/2014

**FORTE GIAMPIETRO E
FORTE IVANO**

Punto n. 1 venga tolta la linea preferenziale di sviluppo insediativo posta a Nord della Frazione di Camazzole in quanto non esistono le condizioni di edificabilità stante i vincoli idraulici ed ambientali.



Punto n. 2 venga tolta o rivista la ZTO Fb3 in località Camazzole in quanto appare sproporzionata nella sua entità rispetto alla esistente area residenziale contigua.



Ufficio di Piano:

Per quanto di competenza tecnica si evidenzia quanto segue.

Punto n. 1 - Le linee preferenziali di sviluppo insediativo inserite nel P.A.T. hanno carattere strategico e costituiscono direttive nei confronti del P.I., il quale dovrà sviluppare tali indicazioni con apposito studio individuando le nuove espansioni insediative. Le stesse potranno discostarsi, se adeguatamente giustificate, così come per gli interventi non significativi e per quelli di completamento. Si confermano le scelte di Piano.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO PER LE MOTIVAZIONI SU ESPOSTE.**

Amministrazione:


NON ACCOLTA

Punto n. 2 - Il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** per le motivazioni su esposte.

Amministrazione:

NON ACCOLTA

<p>7 prot n. 4915 del 13/06/2014</p>	<p>MEZZATO FERNANDA</p>	<p>Richiesta di stralcio della linea preferenziale di sviluppo insediativo verso l'area di proprietà (foglio 13 mappale 1734) e mantenuta l'attuale destinazione agricola.</p> 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia che le linee preferenziali di sviluppo insediativo inserite nel P.A.T. hanno carattere strategico e costituiscono direttive nei confronti del P.I., il quale dovrà sviluppare tali indicazioni con apposito studio individuando le nuove espansioni insediative. Le stesse potranno discostarsi, se adeguatamente giustificate, così come per gli interventi non significativi e per quelli di completamento. Si confermano le scelte di Piano</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO PER LE MOTIVAZIONI SU ESPOSTE.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>
<p>8 prot. n. 4933 del 16/06/2014</p>	<p>GRUPPO AMBIENTE CARMIGNANO</p>	<p><u>Osservazione 8.1</u> Proposta di integrazione del sistema delle piste ciclabili con le seguenti strutture: - da Polo scolastico capoluogo a Boschi - da Camazzole a Carmignano - da Spessa a Carmignano - da Ospitale di Brenta a Polo scolastico capoluogo - limitazione accesso mezzi motorizzati della strada tedesca (Capoluogo-Borghetti-Pozzoleone) - recupero ciclopedonale del tracciato della roggia Quadretti-Camerini fino al confine con Fontaniva</p> <p><u>Osservazione 8.2</u> Punto n. 1 stralcio delle aree edificabili C2 che congiungono Villa Spessa col Capoluogo, introducendo una sorta di area di tutela agricola</p> 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia quanto segue.</p> <p>Osservazione 8.1 Il P.A.T. individua le infrastrutture viarie di maggior rilevanza, che costituiscono l'assetto strutturale principale. Pur condividendo lo spirito dell'osservazione, la stessa non può essere accolta in quanto tratta di tematismi propri di strumenti programmatori di dettaglio quali il Piano Generale del Traffico Urbano adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 20/05/2014.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p> <p>Osservazione 8.2 Punto n. 1 - Il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi. Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile</p>

Punto n. 2 correzione del capoverso a pagina 4 della relazione tecnica introducendo le località Spessa, Borghi, Boschi ed Ospitale e togliere le Località produttive ovest e est

Osservazione 8.3

Punto n. 1 per l'area occupata dalla cava Meneghini, si propone il rispetto della L.R. 44/1982 con la ricomposizione ambientale, la limitazione ed il controllo dell'attività; il blocco della cava e dell'ampliamento verso l'abitato di Ospitale.



Punto n. 2 viene proposta una interrogazione in merito alla viabilità di via Ospitale una volta terminata la struttura industriale della ditta Fap srl.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** per le motivazioni su esposte

Amministrazione:

NON ACCOLTA

Punto n. 2

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO DELL'OSSERVAZIONE.**

Amministrazione:

ACCOLTA

Osservazione 8.3

Punto n. 1 - la proposta di recupero della cava Meneghini sarà attuato attraverso il PI, che affronterà studi specifici ed approfonditi al fine di elaborare un piano che coniughi e risolva tutte le problematiche presenti di natura ambientale, naturalistica, idraulica e di destinazione urbanistica.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO** per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale

Amministrazione:

ACCOLTA

Punto n. 2 - Va premesso che l'area in argomento era, prima del Suap Fap srl, destinata ad Autoparco e quindi già nel P.R.G. si era tenuto conto dell'aumento della viabilità. Agli atti del Suap della ditta Fap srl (Pratica n. 002) si trovano specifiche relazioni tecnico viabilistiche ed ambientali che analizzano gli aspetti oggetto dell'interrogazione, concludendo che:

per un incremento del traffico pari a 30 camion nell'arco della giornata lavorativa "... l'impatto determinato del nuovo insediamento sui flussi veicolari lungo via Ospitale può ritenersi **trascurabile**, specialmente considerato la loro ripartizione nel tempo ..."; sotto il **profilo ambientale** "... la compatibilità territoriale e ambientale è assicurata grazie alla media invasività dell'intervento ed al ripristino della fruibilità che ne consegue ..."

Premesso che trattasi di una interrogazione e quindi non pertinente all'oggetto.


Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** per le motivazioni su esposte.

Amministrazione:

NON ACCOLTA

Osservazione 8.4

viene proposta una interrogazione sull'area denominata "Bacino Giarretta"



Osservazione 8.5

Punto n. 1 In riferimento alla VAS si rileva che i dati relativi alle concentrazioni di ozono, PM10, Benzo(a)pirene si riferiscono a misurazioni presso Santa Giustina in Colle, per cui le stesse devono essere ripetute all'interno del territorio comunale.

Punto n. 2 Relativamente alle fonti di energia rinnovabili, il P.A.T. non evidenzia alcuno sviluppo rispetto a quanto indicato nel P.A.T.I.

Osservazione 8.4

Il P.A.T. è un atto di indirizzo e come tale nell'elaborato C.01.10 – Schede e ambiti di tutela, riqualificazione e valorizzazione – al punto 2.0 vengono date direttive sul recupero ambientale delle cave esaurite. L'intervento sarà pertanto oggetto di uno specifico Piano di Recupero Ambientale da attuarsi mediante Accordo di Programma la cui approvazione spetta al Consiglio Comunale. Premesso che trattasi di una interrogazione e quindi non pertinente all'oggetto.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** per le motivazioni su esposte.

Amministrazione:

NON ACCOLTA

Osservazione 8.5

Punto n. 1 - La stazione di riferimento regionale è correttamente **S. Giustina in Colle**, ubicata a circa 20 km da Carmignano di Brenta e perciò il dato è corretto. Lo stesso dato vale anche per comuni i vicini come S. Giorgio in Bosco, citato per un refuso che verrà corretto.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** per le motivazioni su esposte.

Amministrazione:


NON ACCOLTA

Punto n. 2 - Il P.A.T. è un atto di indirizzo che riporta quanto già indicato dal P.A.T.I. in merito allo "Sviluppo e promozione delle fonti di energia rinnovabile". L'argomento è stato sviluppato dal Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) e del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 03.04.2014.

Si formula, pertanto, **PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO** per le motivazioni su esposte

Amministrazione:

NON ACCOLTA

<p>9 prot.n. 4934 del 16/06/2014</p>	<p>SCOTTON SIMONE</p>	<p>Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà (foglio 9 mappale 1031) da Z.T.O. C1/Sp11 in Z.T.O. Agricola. Per tale osservazione è stata successivamente presentata richiesta di archiviazione in data 25/06/2014 prot n. 5190.</p> 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi.</p> <p>Rispetto agli obiettivi dell'osservazione, si richiama quanto dettato dall'art. 7 (varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili) della recente L.R. n. 4/2015.</p> <p>Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>
<p>10 prot. n. 4937 del 16/06/2014</p>	<p>CAV. NICO VELO & F.LLI S.P.A.</p>	<p>Richiesta di modifica della destinazione urbanistica dell'area in proprietà da industriale a residenziale e artigianale-commerciale.</p> 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi.</p> <p>Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>
<p>11</p>	<p>UFFICIO TECNICO</p>	<p>Punto n. 1 Escludere dal vincolo paesaggistico parte della Roggia Grimana a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1638 del 17/09/2013 "Elenco dei corsi d'acqua da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 42/2004; deliberazioni/Cr 13/2013 e Cr 43/2013".</p>	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Punto n. 1 Per quanto di competenza tecnica si evidenzia che trattasi di osservazione riguardante meri errori cartografici di dettaglio.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO.</p>

		<p>Punto n. 2 Si rileva un errore cartografico in quanto la GSV Centro Commerciale – Grande struttura di Vendita (P.T.C.P. <i>Sistema insediativo infrastrutturale</i>) è posto erroneamente in un altro edificio.</p>	<p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">ACCOLTA</p> <p>Punto n. 2 Per quanto di competenza tecnica si evidenzia che trattasi di osservazione riguardante meri errori cartografici di dettaglio.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI ACCOGLIMENTO.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">ACCOLTA</p>
--	--	---	---

COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
 Provincia di Padova
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO comunale
 adottato con D.C.C. n. 12 del 07/04/2014

OSSERVAZIONI PERVENUTE ENTRO I TERMINI:

n° osservazione protocollo	proponente osservazione	sintesi osservazione	proposta di controdeduzione
<p style="text-align: center;">12 prot. n. 5025 del 18/06/2014</p>	<p style="text-align: center;">Alessandro Vendramin (Capogruppo Carmignano cambia verso)</p>	<p>Punto n. 1 - ambito 1: programma di recupero ambientale del bacino Giaretta.</p> <p>Punto n. 1 - ambito 2: programma di recupero urbano di zona centrale del Paese in fregio a Via Marconi.</p> <p>Punto n. 2 Vengono proposti altri 5 programmi complessi da inserire nel P.A.T.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rigenerazione plurimodale Postumia, riqualificazione del sistema produttivo lungo la statale 53, - vitalizzare l'antico borgo Spessa, migliorare la qualità urbanistica e salvaguardare i valori storici - rigenerare i Boschi, riqualificazione urbana dell'area - rigenerazione Camazzole, riqualificazione urbana dell'area - rigenerazione Ospitale di Brenta, blocco dell'espansione produttiva, miglioramento delle condizioni ambientali e dei servizi e recupero del patrimonio 	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia quanto segue.</p> <p>Punto n. 1- ambito 1: trattasi di indicazioni puntuali da valutare in sede di P.I. o di specifica strumentazione tramite Accordo di Programma.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p> <p>Punto n. 1- ambito 2: trattasi di indicazioni puntuali da valutare in sede di P.I. o di specifica strumentazione tramite Accordo di Programma.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p> <p>Punto n. 2 - Il P.A.T.I. ed il P.A.T. rimandano al P.I. l'operatività di messa in sicurezza delle intersezioni tra la S.S. 53 e le strade che la incrociano. Il P.A.T. prevede specifiche direttive per il P.I. al punto 60 "Valori e tutele culturali" delle Norme Tecniche, dove tra l'altro, sono già menzionate le aree di Spessa e Camazzole. Per quanto riguarda la zona Boschi e Ospitale di Brenta saranno definite apposite norme in sede di P.I..</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>

<p>13 prot. n. 5026 del 18/06/2014</p>	<p>Alessandro Vendramin (Capogruppo Carmignano cambia verso)</p>	<p>Sia inserita nel P.A.T. una norma che preveda di riesaminare le aree edificabili del P.R.G. stralciando quelle che non hanno interesse all'edificazione.</p>	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si evidenzia che il P.A.T. non può intervenire sulla zonizzazione del vigente P.R.G. modificando le destinazioni urbanistiche di un'area, materia che, ai sensi dell'art. 17, c. 2, della L.R. 11/2004, è di competenza del P.I.. Si rinvia quindi agli eventuali approfondimenti in sede di Piano degli interventi.</p> <p>Si ritiene l'osservazione non pertinente e quindi non accoglibile.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>
<p>14 prot. n. 5027 del 18/06/2014</p>	<p>Alessandro Vendramin (Capogruppo Carmignano cambia verso)</p>	<p>Le norme di attuazione del P.A.T. in molti punti sono carenti perché generiche, confuse e contraddittorie. Risulta difficile distinguere le prescrizioni, le direttive, i vincoli dalle semplici descrizioni. Viene proposto di istituire una commissione urbanistica con il compito di supervisionare la documentazione del P.A.T., sospendendo l'approvazione fino a quando saranno chiariti gli aspetti confusi ed opinabili.</p>	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si premette che le norme del P.A.T. costituiscono delle direttive nei confronti del P.I., il quale dovrà poi sviluppare ed implementare tali indicazioni. La norma prevede espressamente che il P.A.T. sia pubblicato per 30 giorni (60 giorni per la VAS) e nei successivi 30 giorni siano trasmesse le osservazioni. La proposta di istituire una commissione urbanistica e di sospendere l'approvazione del P.A.T. è palesemente in contrasto con quanto disciplinato dall'art. 14 e seguenti della L.R. 11/2004.</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>
<p>15 prot. n. 5028 del 18/06/2014</p>	<p>Alessandro Vendramin (Capogruppo Carmignano cambia verso)</p>	<p>Rivedere e ridimensionare le direzioni preferenziali dello sviluppo insediativo che interessa gran parte delle aree agricole marginali alle zone residenziali.</p>	<p>Ufficio di Piano:</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si indica che le linee preferenziali di sviluppo insediativo inserite nel P.A.T. hanno carattere strategico e costituiscono direttive nei confronti del P.I., il quale dovrà sviluppare tali indicazioni con apposito studio individuando le nuove espansioni insediative. Le stesse potranno discostarsi, se adeguatamente giustificate, così come per gli interventi non significativi e per quelli di completamento. Vengono confermate le scelte di Piano</p> <p>Si formula, pertanto, PROPOSTA DI NON ACCOGLIMENTO per le motivazioni su esposte.</p> <p>Amministrazione:</p> <p style="text-align: center;">NON ACCOLTA</p>